

CONTRATTO DI NOMINA A RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO E CONFERIMENTO DELLE RELATIVE ISTRUZIONI

Tra

Provincia autonoma di Trento, con sede legale in Trento, Piazza Dante 15, P. IVA 00337460224, in persona del dott. CLAUDIO MARTINELLI, nato a Levico Terme (TN) il 24 marzo 1955, C.F. MRTCLD55C24E565Y

e

Comune di Nomi, con sede legale in Nomi, Piazza Mario Springa 3, P. IVA 00379670227, in persona del sig. RINALDO MAFFEI, nato a Rovereto (TN) l'11 aprile 1956, C.F. MFFRLD56D11H612L,

di seguito, congiuntamente, le "Parti".

In conformità alla determinazione del Dirigente del Servizio Attività Culturali n. 7 dd. 29 gennaio 2019 e alla deliberazione della Giunta comunale di Nomi n. 113 dd. 11 dicembre 2018 che autorizzano la stipula del presente atto.

Premesso che:

- tra la **Provincia autonoma di Trento** e il **Comune di Nomi** intercorre un rapporto di collaborazione nella gestione del Catalogo Bibliografico Trentino (CBT) (disciplina dell'aggiornamento, modalità di accesso e utilizzo delle apparecchiature e delle infrastrutture, ai sensi della Legge Provinciale 3 ottobre 2007, n. 15, art. 18), in forza della convenzione sottoscritta tra le Parti in data 9 gennaio 2017;
- tale rapporto contrattuale implica, necessariamente, il trattamento, da parte del **Comune di Nomi**, di dati personali di cui la **Provincia autonoma di Trento** è Titolare del trattamento;
- il Regolamento UE 2016/679 (di seguito, il Regolamento) "*si applica al trattamento dei dati personali effettuato nell'ambito delle attività (...) di un Responsabile del trattamento nell'Unione, indipendentemente dal fatto che il trattamento sia effettuato o meno nell'Unione*";

- ai sensi dell'art. 28, paragrafo 1, del Regolamento, *“Qualora un trattamento debba essere effettuato per conto del Titolare, quest'ultimo ricorre unicamente a Responsabili del trattamento che presentino garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del Regolamento e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato”*;
- ai sensi dell'art. 29 del Regolamento, *“Il Responsabile del trattamento, o chiunque agisca sotto la sua autorità, che abbia accesso a dati personali non può trattare tali dati se non è istruito in tal senso dal Titolare...”*;
- ai sensi dell'art. 28, paragrafo 3, del Regolamento, inoltre, *“I trattamenti da parte di un Responsabile del trattamento sono disciplinati da un contratto o da altro atto giuridico, che vincoli il Responsabile del trattamento al Titolare e che stipuli la materia disciplinata e la durata del trattamento, la natura e la finalità del trattamento, il tipo di dati personali e le categorie di interessati, gli obblighi e i diritti del Titolare del trattamento”*;
- ai sensi dell'art. 31 del Regolamento, *“...il Responsabile del trattamento... coopera..., su richiesta, con l'Autorità di controllo...”*;
- ai sensi dell'art. 82, paragrafo 2, del Regolamento, il *“Responsabile del trattamento risponde per il danno causato dal trattamento se non ha adempiuto gli obblighi del Regolamento specificatamente diretti ai Responsabili del trattamento o ha agito in modo difforme, o contrario, rispetto alle istruzioni impartite dal Titolare del trattamento”*;
- a seguito delle garanzie offerte e delle dichiarazioni rilasciate dal **Comune di Nomi**, in forza di quanto previsto al considerando n. 81 del Regolamento, tale soggetto è stato ritenuto idoneo ad assumere la qualifica di Responsabile del trattamento;

**Tutto ciò premesso e considerato,
che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto,
si conviene quanto segue.**

Art. 1 - Ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 del Regolamento, con il presente contratto (di seguito, il “Contratto”) la **Provincia autonoma di Trento**, in qualità di “*Titolare del trattamento*” (di seguito, il “Titolare”), nomina il **Comune di Nomi** “*Responsabile del trattamento*” (di seguito, il “Responsabile”). Il Responsabile, pertanto, si impegna al rigoroso rispetto – con la diligenza di cui all'art. 1176, comma 2, del Codice Civile – della

predetta normativa comunitaria, della relativa disciplina nazionale, nonché delle prescrizioni dell'Autorità di controllo. Ferma ogni ulteriore responsabilità nei confronti del Titolare, resta inteso che ogni forma di determinazione delle finalità e/o dei mezzi del trattamento da parte del Responsabile comporta l'assunzione, da parte dello stesso, della qualifica di Titolare del trattamento, con ogni ulteriore conseguenza.

Art. 2 - I dati personali trattati dal Responsabile concernono dati personali comuni (a titolo esemplificativo: nome, cognome, data di nascita, residenza, domicilio, telefono, e-mail, titolo di studio, professione, etc.); le categorie di interessati coinvolti nel trattamento riguardano: cittadini; studenti; minori.

Il Responsabile si impegna a trattare i dati personali soltanto su istruzione documentata del Titolare; in particolare, in relazione al rapporto contrattuale di cui in premessa, il Responsabile potrà trattare i dati esclusivamente per finalità di fornitura dei servizi propri del Sistema Bibliotecario Trentino, ai sensi e per gli effetti degli artt. 17 e 18 della L.P. 15/2007 "Disciplina delle attività culturali" e potrà effettuare, con o senza strumenti automatizzati, soltanto le seguenti operazioni: registrazione, organizzazione, strutturazione, conservazione, adattamento o modifica, estrazione, consultazione, uso, cancellazione.

Qualora la normativa, comunitaria o nazionale, imponesse al Responsabile il trasferimento di dati personali verso un Paese terzo o un'organizzazione internazionale, lo stesso Responsabile informerà il Titolare di tale obbligo giuridico prima del relativo trasferimento, salvo che la normativa in questione vieti tale informazione per rilevanti motivi di interesse pubblico.

Il Responsabile informerà immediatamente il Titolare qualora, a suo parere, un'istruzione violasse il Regolamento o altre disposizioni, nazionali o dell'Unione, relative alla protezione dei dati.

Il Responsabile è consapevole ed accetta che i propri dati personali possano essere pubblicati sul sito istituzionale o sulla bacheca del Titolare per finalità di trasparenza nei confronti degli interessati.

Art. 3 - In ogni fase e per ogni operazione del trattamento, il Responsabile dovrà garantire il rispetto dei principi comunitari (ad esempio, di *privacy by design e by default*) e nazionali in ambito di protezione dei dati personali e, in particolare, quelli di cui agli artt. 5 e 25 del Regolamento. Il Responsabile dovrà:

- a)** garantire che le persone che trattano dati personali siano state specificamente autorizzate, adeguatamente istruite e si siano impegnate alla riservatezza, o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza;
- b)** adottare tutte le misure richieste ai sensi dell'articolo 32 del Regolamento. In caso di trattamento con strumenti automatizzati, il Responsabile garantisce di aver adottato misure di sicurezza analoghe e non inferiori al livello “minimo” di cui alla circolare Agid n. 2/2017 (Misure minime di sicurezza ICT per le pubbliche amministrazioni) e successive modifiche e integrazioni;
- c)** assistere il Titolare con misure tecniche e organizzative adeguate, al fine di soddisfare l'obbligo del Titolare di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato (Capo III del Regolamento), nonché informare tempestivamente il Titolare dei reclami eventualmente presentati dagli interessati;
- d)** mettere a disposizione del Titolare tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al presente Contratto, consentendo e contribuendo alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzate dal Titolare, dal suo *Data Protection Officer*, o da un altro soggetto a ciò deputato;
- e)** assistere il Titolare nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli da 32 a 36 del Regolamento. In particolare, relativamente alla predisposizione della “valutazione di impatto” (*“Data privacy impact assessment”*, di cui agli artt. 35 e 36 del Regolamento), nel caso in cui il Responsabile fornisca al Titolare gli strumenti/applicativi informatici e/o gestisca gli stessi strumenti/applicativi informatici del Titolare, lo stesso sarà tenuto a predisporre ed aggiornare l'analisi dei rischi (probabilità di violazione della sicurezza) degli strumenti/applicativi informatici, comunicandola al Titolare, adottando i criteri di valutazione forniti da quest'ultimo. Con riferimento ai casi di *data breach* (di cui agli artt. 33 e 34 del Regolamento), nel caso in cui gli strumenti/applicativi informatici del Titolare fossero forniti o gestiti dal Responsabile, quest'ultimo è sin d'ora delegato dal Titolare, accettando tale delega senza costi aggiuntivi, ad effettuare la relativa notifica all'Autorità di controllo e comunicazione ai relativi interessati qualora la violazione riguardasse gli strumenti/applicativi informatici stessi; tali adempimenti dovranno essere effettuati previa valutazione, con la struttura provinciale direttamente coinvolta, degli elementi della violazione e delle necessarie conseguenti azioni da intraprendere. Il Responsabile, inoltre, è tenuto a comunicare al Titolare (struttura competente in materia di protezione dei dati personali), non appena venuto a conoscenza dell'evento, ogni *data breach* che potrebbe ragionevolmente riguardare i dati personali che tratta per conto del Titolare;

f) nei casi prescritti dall'art. 37 del Regolamento, oltre che nelle fattispecie in cui tale adempimento sia raccomandato nelle specifiche Linee Guida del Gruppo di Lavoro Art. 29, provvedere alla nomina del *Data Protection Officer* (di seguito, "DPO"), nel rispetto dei criteri di selezione stabiliti dallo stesso Regolamento, dalle relative Linee Guida del Gruppo di Lavoro Art. 29, nonché dalle indicazioni fornite dalla Autorità di controllo, garantendo il rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 38, anche allo scopo di consentire al medesimo DPO l'effettivo adempimento dei compiti di cui all'art. 39 del Regolamento;

g) provvedere alla designazione per iscritto del/degli Amministratore/i di Sistema secondo i criteri di individuazione e selezione previste dall'Autorità di controllo con provvedimento dd. 27/11/2008 e s.m.i., conservando l'elenco degli stessi Amministratori, verificandone annualmente l'operato ed adottando sistemi idonei alla registrazione dei relativi accessi logici (da conservare con caratteristiche di inalterabilità e integrità per almeno per 6 mesi). Qualora l'attività degli stessi Amministratori di Sistema riguardasse, anche indirettamente, servizi o sistemi che trattano, o che permettono il trattamento, di informazioni di carattere personale dei dipendenti del Titolare, comunicare a quest'ultimo l'identità degli Amministratori di Sistema (provvedendo a dare idonea informativa, ex art. 13 del Regolamento, agli stessi Amministratori);

h) provvedere alla predisposizione del Registro delle attività del trattamento nei termini di cui all'art. 30 del Regolamento, mettendolo tempestivamente a disposizione del Titolare, o dell'Autorità di controllo, in caso di relativa richiesta;

i) comunicare, al Titolare, i nominativi di riferimento per l'esecuzione del Contratto, nonché il nominativo dell'eventuale DPO;

j) alla scadenza del rapporto contrattuale di cui in premessa (ivi compresi i casi di risoluzione o recesso), o al più al termine dell'esecuzione delle relative attività/prestazioni e, quindi, delle conseguenti operazioni di trattamento, fatta salva una diversa determinazione del Titolare, dovrà provvedere alla cancellazione (ivi compresa ogni eventuale copia esistente) dei dati personali in oggetto (dandone conferma scritta al Titolare), a meno che la normativa comunitaria o nazionale ne preveda la conservazione ed escluda ogni altra forma di conservazione anche per finalità compatibili. In caso di trattamento con modalità automatizzate, il Responsabile garantisce che, su richiesta del Titolare e senza costi aggiuntivi, prima di effettuare la cancellazione predetta potrà effettuare la trasmissione sicura dei dati personali ad altro soggetto, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, beninteso qualora il destinatario sia attrezzato a riceverli.

Art. 4 - Il Responsabile non ricorrerà ad altro ulteriore Responsabile del trattamento (di seguito il ("*sub-Responsabile*") senza previa autorizzazione scritta, specifica o generale, del Titolare. Nel caso di autorizzazione scritta generale, il Responsabile informerà il Titolare di eventuali modifiche riguardanti l'aggiunta o la sostituzione di ulteriori sub-Responsabili, dando così al Titolare l'opportunità di opporsi a tali modifiche. In ogni caso, qualora il Responsabile ricorresse ad un sub-Responsabile per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento per conto del Titolare, dovrà sottoscrivere, con tale sub-Responsabile, un contratto (o altro atto giuridico) analogo al presente Contratto – stipulato in forma scritta, anche in formato elettronico – imponendo a quest'ultimo gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati contenuti nel presente Contratto (e in ogni altro atto giuridico o *addendum* intervenuto tra le Parti) e prevedendo, in particolare, garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del Regolamento, nonché della relativa disciplina nazionale. Qualora i dati personali fossero trasferiti verso Paesi terzi ovvero organizzazioni internazionali, il Responsabile dovrà garantire il rispetto delle condizioni di cui agli art. 44 e ss. del Capo V del Regolamento. Resta inteso che, laddove il sub-Responsabile ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati, il Responsabile sarà ritenuto integralmente responsabile nei confronti del Titolare dell'adempimento degli obblighi del sub-Responsabile.

Art. 5 - In caso di azione di risarcimento civile, o responsabilità amministrativa, promossa nei confronti del Titolare per i danni provocati, o le violazioni commesse dal Responsabile a seguito di inadempienze normative o contrattuali, il Responsabile stesso manleva integralmente il Titolare, ogni eccezione rimossa. Analogamente, il Responsabile manleva integralmente il Titolare, ogni eccezione rimossa, in caso di applicazione di sanzioni da parte dell'Autorità di controllo per inadempienze normative o contrattuali commesse dallo stesso Responsabile.

Art. 6 - Il Contratto avrà termine alla scadenza della convenzione di cui in premessa, la risoluzione o il recesso della stessa convenzione produrrà medesimo effetto sul presente Contratto.

Art. 7 - Per ogni controversia riguardante il presente Contratto è competente il Foro di Trento.

Provincia autonoma di Trento
Il Dirigente del Servizio Attività Culturali
dott. Claudio Martinelli

Comune di Nomi
Il Sindaco Pro tempore del Comune di Nomi
sig. Rinaldo Maffei

Il Responsabile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 c.c., accetta e sottoscrive espressamente le seguenti clausole:

Art. 1 – diligenza professionale

Art. 4 – restrizione alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi

Art. 5 – limitazione di responsabilità (manleva)

Art. 7 – Foro competente

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm.